Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Lunedì, 28 gennaio 1935 - Anno XIII** — **Numero 23**

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. dott. Don Francesco Boncompagni Ludovisi, Principe di Piombino, a Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto in data 24 corrente, su proposta del Capo del Governo, ha nominato Ministro di Stato l'on. dott. Don Francesco Boncompagni Ludovisi, Principe di Piombino, senatore del Regno.

(255)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2203.
Istituzione di una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale a Pontedera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, concernente il riordinamento della Scuola secondaria di avviamento al lavoro;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei ruoli del personale delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il testo unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, che approva i programmi, gli orari e i raggruppamenti di materie delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Pontedera in data 20 luglio 1932 con cui viene proposta l'istituzione di una scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pisa in data 18 gennaio 1932, approvata dal Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1933-XI, n. 2049, concernente la trasformazione in Regia scuola tecnica ad indirizzo industriale ed artigiano del Regio laboratorio-scuola annesso alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Matera;

Considerata l'opportunità di sopprimere la predetta Regia scuola tecnica di Matera, non più rispondente ai fini della sua istituzione;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Pontedera una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano; la Scuola stessa è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

La Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano derivata dalla trasformazione del Regio laboratorio-scuola annesso alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Matera è soppressa.

Art. 3.

La Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Matera di cui all'art. 2, lettera *b*), dello statuto approvato col R. decreto 28 settembre 1933, n. 2049, sopracitato, continuerà a funzionare secondo l'attuale ordinamento, ed a suo vantaggio viene destinato il materiale della Scuola tecnica soppressa o quant'altro ad essa appartenga.

Art. 4.

È approvato l'unito statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Pontedera visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 64. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Pontedera.

Art. 1.

La Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Pontedera ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Al termine degli studi la Scuola rilascia il diploma di tecnico o artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigliano con la specializzazione per meccanici.

Alla Scuola e annessa una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi semprechè sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale, nella misura di L. 53.300;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pisa, nella misura di L. 4477,55;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Pontedera i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Pontedera;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pisa;

d) del direttore della Scuola, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con assegnazione, una volta tanto, non inferiore a L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni, anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio d'amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata nel campo amministrativo l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	75

Gli alunni sono tenuti, inoltre, a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli di dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale, ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Pontedera (*a*).

I. — *Personale direttivo ed insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Direzione con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Regia Scuola secondaria di avviamento professionale (art. 37 della legge 22 aprile 1932 n. 490).
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. Matematica - Elementi di fisica, di chimica e di elettrotecnica.	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola di avviamento per completamento di orario.
4. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	—	—	1	
5. Tecnologia - Laboratorio tecnologico (2).	—	—	1	
6. Religione.	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi
	N.	Gruppo e grado	
1. Capofficina meccanico	1	Gruppo B grado dall'11° al 10°	—
2. Sottocapofficina	—	—	1
3. Vice-segretario	—	—	1

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	Num.	Note
1. Bidello.............	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. D. 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2204.
Aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina alla Regia università della stessa sede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1934-XIII il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Alla Regia università di Messina sono assegnati:
a) nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria;
b) i contributi di qualsiasi natura, che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti e da privati;
c) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3.

Per il funzionamento della Facoltà di medicina veterinaria lo Stato corrisponde alla Regia università di Messina, in aggiunta al contributo annuo determinato per la Università medesima in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della educazione nazionale, un ulteriore contributo costituito:
a) dal contributo annuo determinato a favore del Regio istituto superiore di medicina veterinaria alla data del 31 ottobre 1934 in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;
b) dalla somma di L. 88.500, importo medio degli emolumenti relativi ai tre posti di professore di ruolo del Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Art. 4.

Al ruolo dei professori della Regia università di Messina sono aggiunti, per la Facoltà di medicina veterinaria, i tre posti assegnati al Regio istituto superiore di medicina veterinaria.
Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Messina verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per la detta Facoltà, rimanendo eventualmente in soprannumero il personale assegnato ai sensi dell'art. 2 lettera *a*), il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi, salvo riassorbimento con le successive eliminazioni.

Art. 5.

La Regia Università di Messina, oltre ai rimborsi dovuti per il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno, in conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 313 e 318 del sopracitato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, verserà annualmente allo Stato la somma di L. 29.500 per ciascuno dei professori di ruolo che attualmente coprono i posti ora assegnati all'Università stessa ai sensi dell'art. 2, lettera *a*).

Art. 6.

In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto s'intende soppresso il n. 25 della tabella *A* annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, mentre il n. 5 della tabella *B* annessa al testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggiore contributo indicato nell'articolo anzidetto.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2205.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore di carità di S. Maria con Casa generalizia in Torino.

N. 2205. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore di carità di S. Maria, con Casa generalizia in Torino, e viene autorizzato il trasferimento allo stesso di immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2206.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze.

N. 2206. R. dcreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 10.

Trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni;
Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa suddetta, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare la classificazione doganale della difenilurea e del difeniluretano, e di stabilire, per quest'ultimo prodotto, uno speciale trattamento in relazione al suo impiego nella preparazione degli esplosivi;
Visto l art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le seguenti voci:

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	
Difenilurea (Akardite)	Prodotti chimici organici ecc.	769
Difeniluretano	Prodotti medicinali sintetici, ecc.	780

Art. 2.

Alla nota alla voce 780 della tariffa doganale è aggiunto il seguente comma:
« Il difeniluretano, destinato ad essere impiegato come gelatinizzante nella fabbricazione di prodotti esplosivi, è ammesso al dazio specifico ridotto di L. 143 il quintale, oltre al dazio del 15 per cento sul valore, nonchè all'esenzione dalla sopratassa di confine sullo spirito in esso contenuto o che fu consumato per la sua preparazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 11.

Modificazione del trattamento doganale dei fili di fibre artificiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;
Visto il R. decreto 24 novembre 1932, n. 1578, col quale fu modificata la nomenclatura doganale dei prodotti serici;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale dei filati di fibre artificiali;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La voce 247-*bis* della tariffa doganale è così modificata, ferma restando l'applicazione del dazio del 15 per cento sul valore:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
247 *bis*	Fibre artificiali:			
a)	greggie:			
	1. semplici:			
	alfa - in lamette	Kg.	5, 55	—
	beta - in fili	»	11 —	—
	2. addoppiate o torte	—	aumento di lire 1, 85 il chilogramma sul dazio delle semplici.	
b)	tinte	Kg.	0, 90 oltre il dazio corrispondente alla qualità greggia.	

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 12.
Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato col Regio decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni anzidette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Fili d'oro buono o falso	Per la fabbricazione di tessuti di fibra artificiale misti con fili metallici (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1935)	illimitata	6 mesi
Carbonato di potassio	Per la fabbricazione di metabisolfito, di bisolfito e di pirosolfito di potassio (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1935)	Q.li 5	6 mesi

Art. 2.

È confermata, alle stesse condizioni e fino al 31 gennaio 1936, l'importazione temporanea del sughero proveniente da demolizioni di navi nei porti dello Stato per essere torrefatto, già concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 62, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 421.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 13.
Istituzione di posti di commesso capo e di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale di ciascun Ministero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e successive modificazioni;

Visti i ruoli di personale subalterno dell'Amministrazione centrale di ciascun Ministero, escluso quello delle Comunicazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad un migliore assetto della carriera di taluni agenti subalterni addetti a servizi di particolare fiducia e delicatezza;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale di ciascun Ministero, escluso quello delle Comunicazioni, è soppresso un posto di primo commesso, e ne è istituito uno di commesso capo, con lo stipendio iniziale di lire 8800, elevabile a L. 9400 per aumento periodico quadriennale, ed il supplemento di servizio attivo di L. 1400, al lordo della riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e salva l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, numero 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

La promozione a commesso capo è conferita per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, ai primi commessi che abbiano compiuto in quest'ultimo grado almeno quattro anni di effettivo servizio.

Art. 2.

In ciascuno dei ruoli di agenti tecnici dei Ministeri delle finanze, della grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, dell'educazione nazionale e degli affari esteri approvati rispettivamente con i Regi decreti 21 marzo 1930, n. 219, 28 settembre 1933, n. 1281, 19 marzo 1931, n. 247, 16 febbraio 1931, n. 134, 2 giugno 1932, numero 690, e 5 marzo 1934, n. 456, è soppresso un posto dell'indicato grado e ne è istituito uno di capo agente tecnico.

Al grado di capo agente tecnico sono annessi lo stipendio iniziale di L. 8600, elevabile a L. 9000 per aumento periodico quadriennale, ed il supplemento di servizio attivo di L. 1300, al lordo della riduzione del 12 % di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e salva l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Le promozioni da agente tecnico a capo agente tecnico sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione agli agenti tecnici che abbiano compiuto il questo ultimo grado ed in quelli di usciere capo e di primo commesso almeno quattro anni di effettivo servizio complessivo.

Art 3.

I primi commessi e gli agenti tecnici che ottengano la promozione rispettivamente a commesso capo ed a capo agente tecnico nella prima attuazione del presente decreto e si trovino in godimento dello stipendio massimo relativo rispettivamente al grado di primo commesso ed a quello di agente tecnico verranno collocati nel nuovo grado con anzianità decorrente, ai soli effetti dell'aumento periodico, dalla data in cui conseguirono l'indicato stipendio massimo.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto, qualora manchino o non siano riconosciuti promovibili, primi commessi e agenti tecnici che si trovino nelle condizioni di anzianità stabilite dall'ultimo comma dei precedenti articoli 1 e 2 per ottenere la promozione a commesso capo e a capo agente tecnico, può essere computato, per non più di due anni, ai fini dell'anzianità richiesta, il servizio prestato, rispettivamente, nel grado di capo usciere e di usciere.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1935-XIII, n. 14.
Autorizzazione alla Regia università italiana per stranieri di Perugia ad accettare una donazione.

N. 14. R. decreto 3 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università italiana per stranieri di Perugia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.166.000, disposta in suo favore dal sig. conte comm. dott. Frederic Thorne-Rider, per l'ampliamento della sede dell'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII.
Nomina di nuovi membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1830, che apporta alcune modifiche alla formazione del predetto Consiglio di amministrazione, sostituendo il rappresentante della Federazione nazionale delle provincie col direttore generale dell'Amministrazione civile nel Ministero dell'interno, ed includendo fra i membri del Consiglio stesso il direttore generale della viabilità e porti nel Ministero dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 6 dicembre 1934, il gr. uff. dott. Umberto Ricci, direttore generale dell'Amministrazione civile nel Ministero dell'interno, è chiamato a far parte del Consiglio di

amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada in sostituzione del gr. uff. avv. Sileno Fabbri.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data 6 dicembre 1934, il gr. uff. dott. Roberto Bosco, direttore generale della viabilità e porti nel Ministero dei lavori pubblici, è chiamato a far parte del predetto Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII
Registro n. 1 Lavori Pubblici, foglio n. 253.

(212)

REGIO DECRETO 17 dicembre 1934-XIII.
Sostituzione di un componente il Consiglio generale del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia, approvato col R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 55;
Visto il Nostro decreto 12 marzo 1933, col quale è stato costituito il Consiglio generale del Banco suddetto pel biennio 1933-34;
Visto che fra i componenti il detto Consiglio generale è compreso, come rappresentante della provincia di Enna, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 7 dello statuto suddetto, il barone Carlo Rosso di Cerami;
Visto che con deliberazione del 27 marzo 1934 il Consiglio generale del Banco di Sicilia ha dichiarato l'incompatibilità del medesimo barone Carlo Rosso di Cerami a componente il Consiglio;
Visto che in conseguenza di detta deliberazione è venuta a mancare nel predetto Consiglio generale la rappresentanza della provincia di Enna;
Visto che occorre, perciò, provvedere alla ricostituzione di tale rappresentanza;
Vista la terna all'uopo proposta dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Enna, come da lettera del 1° marzo 1934;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A componente il Consiglio generale del Banco di Sicilia, in rappresentanza della provincia di Enna, è nominato il barone Lorenzo La Via.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 129. — GUALTIERI.

(207)

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII.
Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria e nomina di quella straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le dimissioni rassegnate dai consiglieri di amministrazione e dai componenti il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;
Ritenuta la necessità di garantire il regolare funzionamento dell'Ente medesimo, in attesa che venga ricostituito il Consiglio di amministrazione;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione ordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è sciolta.

Art. 2.

L'on. Riccardi Raffaello è nominato commissario dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni con tutti i poteri del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Per codiuvare il commissario nel suo incarico è nominato un Collegio composto dai signori:

Tozzi comm. dott. Amedeo;
Cremonesi comm. rag. Francesco;
Simeone comm. dott. Francesco;
Tucci gr. uff. dott. Michele.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1935 - Anno XIII
Registro n. 1 Uff. speciale Ferrovie, foglio n. 5. — FERZI.

(253)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1935-XIII.
Nuovi divieti d'importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Determina:

Art. 1.

Alle merci indicate nella tebella *A* « Merci di vietata importazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Num. tariffa doganale	Merce
64	Frumento.
70 *a*	Farina di frumento.
273 *a, b*	Oggetti cuciti, di seta.
281 *c*	Ferro-molibdeno, allo stato greggio, contenente in molibdeno, più di 5, fino a 90 per cento.
281 *g*	Ferro-titanio, allo stato greggio, contenente in titanio più di 5, fino a 90 per cento.
281 *h*	Ferro-tungsteno, allo stato greggio, contenente in tungsteno più di 5 fino a 90 per cento.
281 *i*	Ferro-vanadio, allo stato greggio, contenente in vanadio più di 5, fino a 90 per cento.
480	Macchine ed apparecchi per riscaldare, raffreddare, distillare, concentrare e simili: con serpentino.
497-*ter, b*	Valvole termoioniche, comprese le valvole raddrizzatrici.
520 *b*	Trattrici.
ex 565	Talco.
ex 649 *a, b, c*	Benzolo.
658 *a*/1	Oli essenziali ed essenze, non deterpenati, di agrumi.
658 *a*/5	Oli essenziali ed essenze, non deterpenati, non nominati.
661	Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati.
775	Canfora.

Art. 2.

Alla voce ex 19 *a, b*) « Carni non preparate fresche, anche refrigerate, o congelate, di maiale », portata dal decreto Ministeriale del 13 dicembre 1934, sono sostituite le seguenti:

19 *a*	Carni fresche, anche refrigerate.
ex 19 *b*	Carni congelate: di maiale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(256)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1934-XIII.
Approvazione del conto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1° luglio 1933-30 giugno 1934.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il conto consuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1933-34 della Cassa delle ammende, costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del nuovo Codice penale;
Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1934, n. 547;

Decreta:

È approvato il conto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dei prospetti qui acclusi e con le seguenti risultanze definitive:

Avanzo economico dell'esercizio 1932-33		L. 1.223.986,85
Entrate effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1933-34	L. 853.571,05	
Spese effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1933-34	» 923.831,56	
		» 70,260,51
Avanzo economico al 30 giugno 1934		L. 1.153.726,34

Roma, addì 26 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Conto consuntivo dell'entrata della Cassa delle ammende
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934

Numero dell'esercizio 1933-34	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1933-34	Somme introitate
	PARTE I. — ENTRATA.		
	TITOLO I. — Entrate ordinarie (a)		
	Categoria I. — *Entrate effettive* (a)		
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione . .	(b) 655,000 —	174,200.25
2	Versamenti per Grazia Sovrana	325,000 —	49,548 —
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse . . .	130,000 —	23,533.10
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	15,000 —	21,938.86
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato . . .	210,000 —	459,160.22
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito (c)	30,000 —	7,092.08
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica (d).	(d) 35,900 —	78,607.34
	Totale entrate ordinarie . . .	1,400,900 —	814,079.85
	TITOLO II. — Entrate straordinarie (a)		
	Categoria II. — *Entrate effettive* (a)		
8	Entrate straordinarie diverse	28,000 —	39,491.20
	Totale della categoria I (Parte ordinaria e straordinaria)	1,428,900 —	853,571.05
	Categoria II. — *Movimento di capitali* (e)		
9	Prelevamenti dagli avanzi dell'esercizio precedente per acquisto di rendita pubblica (f) .	(f) 750,000 —	750,000 —
	Partite che si compensano con la spesa.		
10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.) (g) . .	(g) 295,000 —	629,607.07

(a) Rettificata la classifica col decreto interministeriale 21 marzo 1934, n. 105163.
(b) Dedotte lire 95,000 col decreto interministeriale 30 giugno 1934, n. 120481.
(c) Modificata la denominazione del capitolo col decreto interministeriale 21 marzo 1934, n. 105163.
(d) Comprese lire 23.900 per effetto del decreto interministeriale 21 marzo 1934, n. 105163, il quale ha altresì variato la denominazione del capitolo.

(a) Rettificata la classifica col decreto interministeriale 21 marzo 1934, n. 105163.
(e) Nuova categoria istituita col decreto interministeriale 21 marzo 1934, numero 105163.
(f) Capitolo istituito e somma inscritta col decreto interministeriale 21 marzo 1934, n. 105163.
(g) Somma inscritta coi decreti interministeriali 21 marzo 1934, n. 105163, il quale ha istituito il capitolo (lire 200,000) e 30 giugno 1934, n. 120481 (lire 95,000).

Cassa delle ammende

ENTRATA

Numero dell'esercizio 1933-34	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1933-34	Somme introitate
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.		
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	1,400,900 —	814,079.85
	Totale del titolo I	1,400,900 —	814,079.85
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	28,000 —	39,491.20
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	750,000 —	750,000 —
	Totale del titolo II	778,000 —	789,491.20
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	2,178,900 —	1,603,571.05
	Partite che si compensano con la spesa	795,000 —	629,607.07
	TOTALE GENERALE	2,473,900 —	2,233,178.12

Conto consuntivo della spesa della Cassa delle ammende
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934

Numero dell'esercizio 1933-34	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1933-34	Somme pagate
	PARTE II. — SPESA.		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA (*a*).		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (*a*)		
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	*b*) 1,355,000 —	920,995 —
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	25,000 —	601.95
2-*bis*	Spese di ufficio, stampati e oggetti di cancelleria (*c*)	*c*) 2,000 —	173.40
2-*ter*	Spese casuali (*d*)	*d*) 2,100 —	2,061.21
3	Fondo di riserva per spese impreviste	*e*) 44,800 —	—
	Totale della categoria I	1,428,900 —	923,831.56
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA (*a*)		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (*a*)		
4	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* (*f*)		
5	Acquisto di titoli di rendita pubblica (*g*)	*g*) 750,000 —	749,918.40
	Totale del titolo II	750,000 —	749,918.40
	Partite che si compensano con l'entrata.		
6	Restituzione e incameramento di depositi (*h*)	*h*) 295,000 —	293,173.65

(*a*) Rettificata la classifica col decreto interministeriale 21 marzo 1934, n. 105163.
(*b*) Dedotte lire 95,000 col decreto interministeriale 30 giugno 1934, n. 120481.
(*c*) Capitolo istituito e somma inscritta col decreto interministeriale 21 marzo 1934, n. 105163.
(*d*) Somma inscritta con i decreti interministeriali 21 marzo 1934, n. 105163, il quale ha altresì istituito il capitolo (lire 500) e 30 giugno 1934, n. 120481 (lire 1,600).
(*e*) Aumentato lo stanziamento di lire 21,400 col decreto interministeriale 21 marzo 1934, n. 105163, e diminuito di lire 1,600 col decreto interministeriale 30 giugno 1934, n. 120481.
(*f*) Nuova categoria istituita col decreto interministeriale 21 marzo 1934, numero 105163.
(*g*) Capitolo istituito e somma inscritta col decreto interministeriale 21 marzo 1934, n. 105163.
(*h*) Somma inscritta con i decreti interministeriali 21 marzo 1934, n. 105163, il quale ha altresì istituito il capitolo (lire 200,000) e 30 giugno 1934, n. 120481 (lire 95,000).

Cassa delle ammende

SPESA

Numero dell'esercizio 1933-34	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1933-34	Somme pagate
	RIASSUNTO DELLA SPESA.		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	1,428,900 —	923,831.56
	Totale del titolo I	1,428,900 —	923,831.56
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	*per memoria*	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	750,000 —	749,918.40
	Totale del titolo II	750,000 —	749,918.40
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2,178,900 —	1,673,759.96
	Partite che si compensano con l'entrata	295,000 —	293,173.65
	TOTALE GENERALE	2,473,900 —	1,966,923.61

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1933-34

CASSA DELLE AMMENDE

CONTO PATRIMONIALE.

Avanzo economico dell'esercizio 1932-33			L. 1,223,986.85
Entrate effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1933-34	L. 853,571.05		
Spese effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1933-34	» 923,831.56		
		» 70,260.51	
Avanzo economico al 30 giugno 1934			L. 1,153,726.34
costituito:			
da consolidato 5 per cento, convertito al 3,50 per cento per		L. 749,918.40	
da deposito in conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti per		» 403,807.94	
Avanzo di depositi provvisori dell'esercizio 1932-33		L. 491,300.99	
Entrate dell'esercizio 1933-34	L. 629,607.07		
Uscite per restituzioni o incameramenti	» 293,173.65		
		» 336,433.42	
			» 827,734.41
TOTALE GENERALE			L. 1,981,450.75

(145)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1934-XIII.
Approvazione della tabella di rettifiche e variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1934-35.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Riconosciuta la necessità di apportare alcune rettifiche e variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1934-35 approvato con decreto interministeriale 6 dicembre 1933;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate rettifiche e variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1934-35.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Tabella di rettifiche e variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1934-1935.

PARTE PRIMA.

ENTRATA.

TITOLO I - *Entrate ordinarie* (*a*).

Categoria I - Entrate effettive (*a*).

Cap. n. 6 — Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito (*b*).

Cap. n. 7 — Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica (*c*) . . + 25.000

TITOLO II - *Entrate straordinarie* (*a*).

Categoria I - Entrate effettive (*a*).

Categoria II - Movimento di capitali (*d*).

Cap. n. 8-*bis* — Prelevamenti dagli avanzi dell'esercizio precedente per acquisto di rendita pubblica (*e*) . . . . + 45.000

(*a*) Rettificata la classifica in conformità alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
(*b*) Modificata la dizione del capitolo per maggior chiarezza.
(*c*) Integrata la dizione del capitolo e aumentata la previsione per le entrate provenienti dall'investimento di capitali in rendita pubblica.
(*d*) Nuova categoria per i movimenti di capitali e le partite che si compensano con la spesa.
(*e*) Capitolo che si istituisce e somma prevista per trasformazione di capitali in deposito e provenienti da avanzi dei precedenti esercizi finanziari.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Guardasigilli,
Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

PARTE SECONDA.

SPESA.

TITOLO I - *Spesa ordinaria* (*a*).

Categoria I - Spese effettive (*a*).

Cap. n. 5 — Fondo di riserva per spese impreviste (*b*) + 25.000

TITOLO II - *Spesa straordinaria* (*a*).

Categoria I - Spese effettive (*a*).

Categoria II - Movimento di capitali (*c*).

Cap. n. 6-*bis* — Acquisto di titoli di rendita pubblica (*d*) . . . . + 45.000

(*a*) Rettificata la classifica in conformità alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
(*b*) Aumentato lo stanziamento per far fronte alle spese di cui trattasi.
(*c*) Nuova categoria per il movimento dei capitali e per le partite che si compensano con l'entrata.
(*d*) Capitolo che si istituisce e somma che si inscrive per l'investimento di avanzi di bilancio in rendita pubblica.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Guardasigilli,
Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(232)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1934-XIII.
Indennità di viaggio e di soggiorno per il personale addetto alla formazione ed alla conservazione del catasto ed agli Uffici tecnici di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, e i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 3 giugno 1926, n. 941;

Visti i decreti Ministeriali 26 luglio 1924 e 25 febbraio 1933;

Decreta:

Disposizioni per il personale addetto alla formazione ed alla conservazione del Catasto.

Art. 1.

Le indennità stabilite dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il personale addetto alla formazione ed alla conservazione del nuovo catasto, dopo il primo mese di missione in una stessa località sono ridotte:

a) per le missioni per lavori di campagna, ai due terzi nel secondo e nel terzo mese ed alla metà nei mesi successivi;

b) per le missioni per lavori di ufficio, alla metà nel secondo e terzo mese e ad un quarto nei mesi successivi, eccezion fatta per i giorni che eventualmente debbono passarsi in campagna, per i quali vengono corrisposte le indennità come alla lettera *a*).

Il personale in missione in un Comune centrale che debba operare nei Comuni finitimi, quando ritorna in giornata nel Comune centrale percepisce le indennità stabilite alla lettera *a*), qualunque sia il genere di lavoro cui è adibito,

quando invece pernotta in uno dei Comuni finitimi percepisce l'indennità intera, però i giorni in cui si verificano tali pernottazioni vengono computati agli effetti delle riduzioni prescritte dai primi due commi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, come se fossero trascorsi nel Comune centrale.

Art. 2.

Il personale in missione ha diritto alle intere indennità di soggiorno stabilite dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il primo mese di accantonamento, ed alle indennità ridotte a norma dei primi due comma dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, per i mesi successivi, quando per ragioni di servizio, ed in conformità ad ordine scritto del capo ufficio, debba accantonarsi in località distante più di cinque chilometri dall'ufficio assegnato al catasto del Comune dove si svolge la missione, e dall'ordinaria abitazione del caposquadra se l'ufficio manchi.

Art. 3.

Nessuna indennità giornaliera viene corrisposta al personale di ruolo addetto alla formazione ed alla conservazione del catasto, per sopraluoghi compiuti nei Comuni di ordinaria residenza in località lontane non più di 3 chilometri dalla sede dell'ufficio cui è addetto l'impiegato, quando la popolazione del Comune non superi i 200.000 abitanti; e non più di 5 chilometri dalla stessa sede nei Comuni con popolazione maggiore.

Al predetto personale, operante nel Comune di ordinaria residenza, spetta un terzo della diaria normale per sopraluoghi in località distanti più di 3 e fino a 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, nei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, e per sopraluoghi in località distanti più di 5 e fino a 10 chilometri dalla predetta sede, nei Comuni con popolazione maggiore. Gli spetta in entrambi i casi la metà della diaria normale per sopraluoghi in località distanti più di 10 chilometri dalla sede dell'ufficio.

Nel caso di pernottazione fuori dell'abitato in località lontane più di 10 chilometri dall'ufficio, l'indennità è ragguagliata ai due terzi di quelle stabilite dall'art. 181 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le riduzioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, quando la missione si protragga oltre un mese.

Per i lavori di tavolo di speciale importanza, eseguiti nei Comuni di ordinaria residenza, ma fuori del proprio ufficio, può essere accordata al personale predetto l'indennità da un sesto ad un terzo di quelle stabilite dall'art. 181 del su citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le riduzioni di cui sopra, quando l'incarico si protragga per oltre un mese, purchè fra i due uffici esista la distanza minima di 3 o 5 chilometri a seconda che si tratti di Comuni con popolazione inferiore o superiore ai 200.000 abitanti.

Art. 4.

I viaggi da Comune a Comune saranno compensati nei modi previsti dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, con le modificazioni apportatevi dall'art. 11 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Nello stesso modo potranno essere compensati i viaggi sulle vie ordinarie da luogo a luogo di uno stesso Comune quando la distanza superi i 3 chilometri, e nella impossibilità di evitare il percorso con un opportuno spostamento di dimora, sia riconosciuto utile alla economia del lavoro che, per il percorso stesso, si usi di un mezzo di trasporto. Il compenso sarà commisurato alla lunghezza della via più breve fra i punti estremi di ciascun viaggio.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto e quando il personale, per comodità propria, o per essere più prossimo al luogo del lavoro, risieda in un Comune finitimo a quello di missione, i viaggi si compensano come se fossero compiuti in quest'ultimo.

Il numero delle giornate in cui spetta il compenso e l'ammontare giornaliero di esso, saranno stabiliti preventivamente dal capo ufficio ed approvati dalla Direzione generale per ciascun operatore, e saranno liquidati in base a tale preventivo.

La Direzione generale ha facoltà di sostituire il rimborso dalla spesa effettiva al compenso chilometrico, o di accordare un compenso fisso.

Quando due o più persone possono usare di un unico mezzo di trasporto il compenso chilometrico è ridotto per ognuna di esse: da 1 lira a 50 centesimi; da 75 a 40 centesimi.

Disposizioni per il personale addetto agli Uffici tecnici di finanza.

Art. 5.

Lo stesso trattamento indicato nei primi tre comma del precedente art. 3 per il personale addetto alla formazione e conservazione del catasto in riguardo all'indennità di soggiorno, spetta ai funzionari degli Uffici tecnici di finanza che operino nel Comune di ordinaria residenza.

Ai medesimi funzionari degli Uffici tecnici di finanza non spetta l'indennità di viaggio, di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, nel caso di sopraluoghi compiuti in località lontane non più di 3 chilometri dalla sede dell'ufficio, qualunque sia la popolazione del Comune.

Nessuna indennità giornaliera viene corrisposta quando il sopraluogo abbia per scopo semplici conferenze presso altri uffici, ovvero esami di atti o di disegni o lavori di tavolo. In tal caso il personale predetto avrà solo diritto al rimborso delle spese di trasporto col mezzo più economico, semprechè la distanza superi i 3 chilometri.

Art. 6.

Ai funzionari degli Uffici tecnici di finanza incaricati di studio o di rilievi di campagna, della direzione o della sorveglianza di opere straordinarie che richiedano visite pressochè giornaliere in località lontane dalla sede dell'ufficio oltre i 3 chilometri in Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, od oltre i 5 chilometri in Comuni con popolazione maggiore, possono essere concesse, previa autorizzazione Ministeriale, le seguenti indennità mensili, in sostituzione di quelle giornaliere, e di viaggio di cui rispettivamente agli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le modificazioni apportatevi dall'articolo 11 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941:

Funzionari di grado 11°	L. 200
Funzionari dei gradi 10° e 9°	» 250
Funzionari dei gradi 8° e 7°	» 300
Funzionari del grado superiore . .	» 350

Art. 7.

Eccettuato il caso di cui al successivo art. 10, per le missioni che nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore vengono compiute dai funzionari degli Uffici tecnici

di finanza, su domanda di privati o di enti che non siano Provincie o Comuni, gli interessati sono tenuti a versare le indennità stabilite dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, aumentate di quattro decimi, e a rimborsare le spese di viaggio, a tariffa normale, per la classe che, giusta le vigenti disposizioni, compete al funzionario incaricato della missione.

Gli interessati sono altresì tenuti a corrispondere le indennità di chilometraggio per i percorsi effettuati su vie ordinarie e l'aumento percentuale sulle spese di viaggio, giusta le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni. L'aumento percentuale è però commisurato al prezzo del biglietto a tariffa ridotta *C* anzichè a quello del biglietto a tariffa intera.

Qualora la missione abbia termine nella stessa giornata in cui ebbe inizio, le indennità di cui all'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, vengono ridotte a due terzi, fermo restando l'aumento dei quattro decimi sulle indennità così ridotte.

Al funzionario incaricato della missione verranno corrisposte le indennità che gli competerebbero qualora la missione fosse compiuta nell'interesse dello Stato, aumentate dei quattro decimi, nonchè la indennità di chilometraggio e l'aumento percentuale sulle spese di viaggio.

Quando trattasi di collaudi, anche se riguardano opere nell'interesse delle Provincie o dei Comuni, se il collaudatore debba estendere il proprio esame alle domande e riserve delle imprese, senza che tale compito sia prescritto dalle vigenti disposizioni, e ciò importi un lavoro straordinario, compete al funzionario incaricato un compenso da liquidarsi dal Ministero.

Art. 8.

Per gli incarichi nel Comune di ordinaria residenza riguardanti le imposte di produzione, saranno corrisposti ai funzionari degli Uffici tecnici di finanza premi di operosità e di rendimento quando si tratti di sopraluoghi effettuati in ore eccedenti il normale orario di ufficio oltre al compenso chilometrico, sempre quando sia dovuto a' termini dell'art. 5.

Disposizioni comuni.

Art. 9.

È consentito l'uso di mezzi meccanici di viaggio destinati a periodico e pubblico servizio, diversi dalle Ferrovie dello Stato, o di mezzi propri di trasporto nel caso in cui, per imprescindibili necessità dei servizi, l'uso delle ferrovie dello Stato, per l'inconciliabilità degli orari o per il maggior tragitto da compiere, non rende possibile di effettuare il servizio in tempo utile. Il ritorno in sede deve avvenire nella stessa giornata.

In tali casi nelle tabelle delle indennità dovrà essere fatta motivata dichiarazione sottoscritta dall'ingegnere capo o dal capo di ufficio della necessità di avvalersi di mezzi di trasporto diversi dalle ferrovie dello Stato.

Nei casi anzidetti viene rimborsato il costo del biglietto di terza classe sulle ferrovie dello Stato, a tariffa *C*, ovvero, se più economico, quello di altro mezzo pubblico periodico di trasporto nella classe meno costosa esistente, che permetta di raggiungere o di avvicinarsi maggiormente alla località dove il servizio deve compiersi, integrato, quando occorra, dell'indennità di chilometraggio pei tratti su via ordinaria.

Art. 10.

Per le verifiche fondiarie richieste dai privati a scopo catastale, la indennità da porsi a loro carico è fissata in L. 40 al giorno, fermo restando l'obbligo del rimborso delle spese di viaggio, secondo i criteri di cui al precedente art. 7, e quello delle spese per mercedi agli indicatori, canneggiatori, ecc.

Al funzionario incaricato della verifica verranno corrisposte le indennità che gli competerebbero qualora la missione fosse compiuta nell'interesse dello Stato, nonchè le indennità di chilometraggio e l'aumento percentuale sulle spese di viaggio.

Art. 11.

A tutte le indennità, compresa quella di chilometraggio, che vengono corrisposte ai funzionari ai sensi degli articoli precedenti, nonchè all'aumento percentuale sulle spese di viaggio, si rendono applicabili le due successive riduzioni del 12 per cento, di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 12.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; da quel giorno cesseranno di avere vigore i decreti Ministeriali 26 luglio 1924 e 25 febbraio 1933.

Roma, addì 8 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(181)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1934-XIII.

Fissazione della data di ultimazione della vendemmia per la campagna vinicola del 1934.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 26 dicembre 1932;

Determina:

Articolo unico.

Agli effetti della concessione, prevista dall'art. 1, 2° comma, del R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, la data di ultimazione della vendemmia per la campagna vinicola 1934 è fissata al 15 novembre 1934.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(257)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 23 gennaio 1935-XIII un disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1934, n. 2143, che ha dato esecuzione nel Regno alla Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria stipulata in Roma il 18 novembre 1934 per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume.

(259)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 21.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.84
Inghilterra (Sterlina)	57.83
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.83
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.615
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.915
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	2.985
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	83.05
Id. 3,50 % (1902)	81.25
Id. 3 % lordo	60.90
Prestito Conversione 3,50 %	81.525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.325
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.30
Id. id. 5 % id. 1941	104.525
Id. id. 4 % id. 1943	99.35

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e l'Ungheria.

Addì 26 gennaio 1935 si è proceduto in Roma fra il Regio Ministero degli affari esteri e la Legazione di Ungheria ad uno scambio di note mediante il quale viene stabilita l'entrata in vigore in via provvisoria a partire dal 28 gennaio 1935-XIII della Convenzione italo-ungherese per lo sviluppo del traffico ungherese in transito per il porto di Fiume, firmata in Roma il 18 novembre 1934.

(260)

Scambio di note fra l'Italia e l'Austria.

Addì 26 gennaio 1935 si è proceduto in Roma fra il Regio Ministero degli affari esteri e la Legazione d'Austria ad uno scambio di note mediante il quale viene stabilita l'entrata in vigore in via provvisoria a partire dal 1° febbraio 1935-XIII dell'« Avenant » all'Accordo italo-austriaco del 14 maggio 1934, firmato a Roma il 4 gennaio 1935, e di tutti gli altri accordi di carattere economico stipulati lo stesso giorno fra i due Paesi.

(261)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA — UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

XII Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

NUOVI IMPIANTI:

639. Decreto Ministeriale 2 gennaio 1934-XII, col quale la domanda della Soc. an. « Metalix » con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Milano, un nuovo stabilimento industriale per la produzione di tubi per raggi Roëntgen, e per raddrizzatori ad alta tensione, non è accolta.

640. Decreto Ministeriale 20 giugno 1934-XII, col quale la ditta Fototecnica di Borsari e Guerrieri, con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare in Roma, il proprio stabilimento di Torino per lo sviluppo e la stampa di positivi cinematografici.

641. Decreto Ministeriale 12 luglio 1934-XII, col quale la domanda della Società C.E.V.A. (Costruzione e Vendita Automobili), con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione per produrre un nuovo tipo di automobile, non è accolta.

642. Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Ing. Gustavo Marra, con sede in Milano, è autorizzata ad installare in Milano, uno stabilimento industriale per la protezione dei metalli contro la ruggine e la corrosione in genere.

643. Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la Società Metallurgica Italiana e Società Silurificio Whitehead, con sede in Fiume, sono autorizzate ad impiantare in Livorno, una nuova fabbrica di motocicli.

644. Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. Stabilimenti G. Fornara & C., con sede in Torino Lingotto, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento sito in Torino Lingotto, un forno elettrico continuo a resistenze per il trattamento termico dei fili di acciaio.

645. Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la Società in Acc. Semplice « Cementi del Friuli », con sede in Udine, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Cividale del Friuli, un molino ventilato, un molino per carbone, un forno rotativo ed il macchinario di servizio necessario per la produzione del cemento artificiale.

646. Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Bastogi Arturo, con sede in Verona, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Verona uno stabilimento destinato alla produzione di ossigeno, non è accolta.

647. Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Eugenio Marzorati, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Milano, un laminatoio per la produzione di speciali barre esagonali forate.

648. Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Mario Scotti con sede in Pessano con Bornago è autorizzata ad installare, nella propria filanda di Pessano con Bornago, n. 30 bacinelle a 10 capi per la trattuta della seta.

649. Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Beniamino Luciani, con sede in Napoli, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Napoli, una macchina bobinoir da 12 fusi in sostituizone di altra macchina a mano da 25 fusi.

650. Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Pasquale e Alfredo Cascone, con sede in Castellammare di Stabia, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Castellammare di Stabia, una nuova macchina olandese per la carta.

651. Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la ditta Prodotti « Argos », con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare in Milano uno stabilimento destinato alla fabbricazione di prodotti chimici speciali (vernici alla nitrocellulosa per la gomma).

652. Decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII, col quale la S. A. Materiali Impianti Elettrici, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano un impianto industriale destinato esclusivamente alla diretta produzione di oggetti in galalite senza passare per la fase intermedia del tubo, della lastra, ecc.

653. Decreto Ministeriale 6 novembre 1934-XIII, col quale il gr. uff. Pietro Sciarra, residente in Roma, è autorizzato ad allestire, in Roma, uno stabilimento industriale per la fabbricazione dei vetri opalescenti, tipi vari di vetro diffusore, vetro antico ed opaline colorato, con esclusione della produzione di lastre di vetro di ogni altro tipo.

654. Decreto Ministeriale 9 novembre 1934-XIII, col quale la ditta Federico Milesi, con sede in Lovere (Bergamo), è autorizzata ad impiantare, nel proprio stabilimento di Tavernola Bergamasca, un forno statico a griglia automatica per la produzione del cemento.

655. Decreto Ministeriale 16 novembre 1934-XIII, col quale la ditta Giuseppe Brambilla, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano, un impianto per la trafilatura di acciaio ad alta resistenza e acciaio al nichel-cromo.

656. Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale l'on. dott. ing. Giuseppe Brezzi, promotore della costituenda S. A. « Widia Italiana » con sede in Pont-Canavase, è autorizzato ad impiantare in Pont-Canavase (Aosta) uno stabilimento industriale destinato alla produzione di carburi di tungsteno e cobalto.

657. Decreto Ministeriale 5 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Pugliesi di Giovinazzo, con sede in Bari, è autorizzata ad impiantare, nel proprio stabilimento di Giovinazzo, una fonderia di ghisa di seconda fusione della capacità di cinque tonnellate al giorno.

658. Decreto Ministeriale 7 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. Industria Piemonte Colori Anilina I.P.C.A. con sede in Ciriè, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Ciriè, un impianto per la produzione destinato esclusivamente ad auto-consumo, dell'acido amino R, dell'aminoazotoluolo e dell'amino azobenzolo dal nitrobenzolo e nitrololuolo e dell'anilina.

659. Decreto Ministeriale 7 dicembre 1934-XIII, col quale i signori Guido Santambrogio e ing. Giuseppe Schömberger, residenti in Milano, sono autorizzati ad impiantare uno stabilimento industriale destinato esclusivamente alla fabbricazione di fili e piattine di nichel cromo, di costantana, di argentana e di nichelina.

660. Decreto Ministeriale 29 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. Romana Industrie Meccaniche « S.A.R.I.M. » con sede in Roma, è autorizzata ad esercire in Fabriano, uno stabilimento industriale per la produzione di carri rimorchio e parti di ricambio di macchine per l'industria in genere e per l'edilizia.

661. Decreto Ministeriale 29 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. Fratelli Galtarossa, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire a Rescaldina presso Castellanza (Varese) un impianto per la produzione della ghisa con parte del macchinario installato nei propri stabilimenti di Varzo e Domodossola.

662. Decreto Ministeriale 29 dicembre 1934-XIII, col quale la ditta Rinaldi Giuseppe, con sede in Riccione, è autorizzata ad esercire un impianto sito in Riccione per la fabbricazione di ipoclorito sodico, cloruro di calce, candeggina e detersivi in genere.

663. Decreto Ministeriale 29 dicembre 1934-XIII, col quale la ditta Pietro Stella, con sede in Omegna (Frazione Cireggio) è autorizzata ad impiantare in Novara il proprio stabilimento di Omegna attrezzato per la lavorazione dell'ottone, bronzo e leghe diverse.

TRASFORMAZIONI ED AMPLIAMENTI.

664. Decreto Ministeriale 6 agosto 1934-XII, col quale la S. A. Idroelettrica Frigorifera, con sede in Lodi, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Orio Litta destinato alla produzione di ghiaccio artificiale, mediante l'istallazione di un altro impianto frigorifero trasferito da Livraga.

665. Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, col sede in Milano, è autorizzata ad impiantare il proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni con l'installazione di un nuovo alto forno per la fabbricazione della ghisa dalle ceneri di pirite.

666. Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la Azienda Municipale del Gas di Genova, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Genova, mediante l'installazione di 4 forni a camere inclinate, da sette camere per forno, per la produzione del gas, per uso di riscaldamento ed industriale.

667. Decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, col quale la S. A. Microtecnica, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare ed esercire, in Torino, uno stabilimento cinematografico, attrezzandolo, per la produzione ed il doppiaggio di pellicole cinematografiche sonore.

668. Decreto Ministeriale 16 novembre 1934-XIII, col quale la ditta Masci Vincenzo, con sede in Terni, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di ghiaccio sita in Frazione Papigno del comune di Terni, mediante l'installazione di un compressore da 14000 frigorie/ora.

669. Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la S. A. Superpila, con sede in Firenze, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Firenze, mediante l'aggiunta di un nuovo reparto per la fabbricazione di dinamo per impianti di illuminazione per biciclette.

670. Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la « Azogeno » S. A. con sede in Genova è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di fertilizzanti azotati sita in Bussi (Pescara) mediante l'installazione di nuove celle elettrolitiche per la produzione di idrogeno.

671. Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la S. A. Meridionale Industrie Tessili, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Napoli mediante l'installazione di n. 600 nuove filiere per la produzione del rayon in fiocco.

672. Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la « Azogeno » S. A. con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di fertilizzanti azotati sita in Bussi (Pescara) mediante l'installazione di un reparto per la granulazione del nitrato di ammonio.

673. Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la « Azogeno S. A. » con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Bussi (Pescara) mediante l'installazione di impianti per la produzione di nitrato di calcio, di magnesio ed eventualmente dei due nitrati mescolati assieme.

674. Decreto Ministeriale 7 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda della « Azogeno S. A. » con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di fertilizzanti azotati sita in Vado Ligure (Savona) raddoppiandone la potenzialità di produzione, non è accolta.

675. Decreto Ministeriale 7 dicembre 1934-XIII, col quale la « Terni » Società per l'Industria e per l'Elettricità, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare i propri stabilimenti di Nera Montoro e di Papigno, adibiti alla fabbricazione di fertilizzanti azotati, mediante l'installazione di nuovi reparti per la trasformazione della ammoniaca in acido nitrico e concimi azotati.

676. Decreto Ministeriale 11 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. Films Attualità S.A.F.A., con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare e riattivare, in Roma, uno stabilimento per la produzione, la sincronizzazione ed il doppiaggio di pellicole cinematografiche.

677. Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Tozzini Ettore, con sede in Piombino, intesa ad

ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio stabilimento di Piombino, mediante la sostituzione di un nuovo compressore ad ammoniaca di 16 mila frigorie/ora con un altro di 20-21 mila frigorie/ora, non è accolta.

678. Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Giovanni Colombo, con sede in Busto Arsizio, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio stabilimento di Busto Arsizio, mediante l'installazione di 40 telai per la tessitura del cotone, non è accolta.

(189)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria del concorso a 8 posti di inserviente in prova.

1. Sensini Settimio.
2. Piersigilli Ernesto.
3. Capriotti Vincenzo.
4. Baffoni Francesco.
5. Micalone Giuseppe.
6. Nolletti Guido, invalido di guerra.
7. Cilli Ugo.
8. Bottaro Beniamino.
9. Faggioli Oddone.
10. Buono Nicola.
11. Petrini Mario.
12. Basili Giuseppe.

Roma, addì 5 gennaio 1935 - Anno XIII

La Commissione:
SILLITTI — MAZZOLINI — CAPRANICA.

(225)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 250 posti di allievo milite forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 1934-XII, n. 242, e 27 novembre 1934-XIII, n. 278;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per l'ammissione alla scuola di n. 250 allievi militi forestali.

Art. 2.

Gli aspiranti allievi militi forestali entro il 31 marzo 1935-XIII debbono far pervenire domanda su carta da bollo da L. 6 (anche in caso di povertà dell'aspirante) al Comando della Milizia forestale — Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono contenere cognome, nome, paternità del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda — scritta di proprio pugno dall'aspirante — dovrà essere indicata in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (Comune, Provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato deve d'urgenza notificare l'avvenuta variazione al Comando della Milizia nazionale forestale di Roma;

a) copia dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del 24 gennaio 1935-XIII ha compiuto gli anni 20 e non oltrepassati gli anni 28. Detto termine è aumentato di quattro anni per coloro che risultano iscritti al P. N. F., senza interruzione, prima del 28 ottobre 1922.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 (aumento di cinque anni). Per i decorati al valor militare il limite massimo di età è protratto al compimento, alla predetta data 24 gennaio 1935-XIII, del 39° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal comandante provinciale dei Fasci giovanili di combattimento;

f) certificato dal quale risulti che il candidato non abbia contratto matrimonio o sia vedovo senza prole di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando;

g) copia del foglio matricolare del servizio militare prestato (e non foglio di congedo) dal quale deve anche risultare che l'aspirante non abbia lasciato il R. esercito, la R. marina, la R. aeronautica, il Corpo della R. guardia di finanza, il Corpo degli agenti di P. S., la M.V.S.N. e sue specialità od altro Corpo armato dello Stato per espulsione, negata rafferma o riforma.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato dell'esito di leva;

h) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare (quinta classe);

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, rilasciato da un ufficiale medico del R. esercito o della M.V.S.N. dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,68;

l) fotografia 6×9 firmata dal candidato e debitamente legalizzata;

m) eventuali documenti comprovanti di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardiaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operaio boscaiolo);

n) eventuali documenti che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al valor militare, le croci di guerra conseguite, le benemerenze fasciste o uno degli stati di fatto contemplati dall'art. 5 per stabilire la preferenza a parità di merito;

o) gli aspiranti minorenni dovranno unire alla domanda anche l'atto di assenso del padre o chi per esso per l'arruolamento volontario (mod. 66 e 67 da richiedersi al Comune di residenza).

I documenti di cui al presente articolo (ad eccezione della domanda) possono essere presentati in carta semplice soltanto in caso di povertà dell'aspirante dimostrata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Anche in tal caso i documenti dovranno essere legalizzati.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie del Regno è consentita l'ammissione al concorso previa presentazione entro i termini stabiliti della sola domanda, salvo a documentarla in conformità del presente articolo non oltre il 30 aprile 1935-XIII.

Art. 3.

Le domande saranno esaminate dal Comando della Milizia forestale che non prenderà in considerazione quelle non complete di tutti i documenti prescritti o giungessero posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 2, nonchè quelle domande comunque in contrasto con le norme e requisiti del presente bando.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando della Milizia forestale, può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Apposita Commissione istituita presso il Comando della Milizia forestale esamina le domande pervenute e forma una graduatoria in base ai titoli presentati dai concorrenti classificando con determinati punti oltre al titolo di studio le benemerenze militari, nazionali e tecniche di ciascun candidato.

I primi della graduatoria sono ammessi a coprire i posti indicati nel bando di concorso.

A parità di punti sono preferiti:

1° i feriti in combattimento od in azioni fasciste;

2° gli insigniti di medaglie al valor militare, croce di guerra e di altra ricompensa militare e civile;

3° gli ex combattenti;

4° gli orfani di guerra e della causa nazionale;

5° i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale;

6° coloro che hanno preso parte alla Marcia su Roma;

7° i provenienti dalla M.V.S.N.;

8° i nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;

9° i più giovani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta del Comando Milizia forestale.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno sottoposti alla prescritta visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio forestale nonchè dovranno superare, a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dal Comando Milizia forestale, una prova scritta di cultura elementare presso la Scuola di Cittaducale.

I dichiarati idonei sia alla visita medica che alla prova di esame all'atto dell'arruolamento dovranno assumere la ferma di anni tre.

Il giudizio della Commissione medica, come quello della Commissione esaminatrice, è definitivo ed insindacabile.

Art. 7.

Agli allievi militi ammessi a frequentare il corso saranno rimborsate le spese di viaggio. Per il relativo viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di 3ª classe; per il viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,38 dal Comune di residenza alla sede della scuola, nonchè l'indennità giornaliera di L. 7,75 per i giorni di viaggio.

Agli aspiranti dichiarati inabili alla visita medica presso la Scuola o che non abbiano superata la prova di cultura elementare sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 7,75 per i giorni di viaggio e di permanenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio. Pel viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di 3ª classe, pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,38, sia pel viaggio compiuto per raggiungere la Scuola, sia per il ritorno al Comune di residenza.

Art. 8.

Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie:

Italiano, Aritmetica, Nozioni di geografia, Elementi di geometria, Nomenclatura forestale, Nozioni elementari di legislazione concernenti i servizi dei Militi forestali, Nozioni sulle segnalazioni del contrabbando, Istruzione militare teorica e pratica (istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali).

Art. 9.

Alla fine del corso gli allievi militi saranno sottoposti agli esami finali consistenti in prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono due: una di Italiano e l'altra di Aritmetica.

L'esame orale è unico su tutte le materie di insegnamento ed avrà la durata di non meno di venti minuti.

Art. 10.

Coloro che hanno riportata l'idoneità in ciascuna prova di esame e gli otto decimi sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguiranno la nomina definitiva a milite forestale.

Art. 11.

Gli allievi militi forestali sono soggetti per quanto riguarda la disciplina al regolamento disciplinare della Milizia forestale ed a quello speciale della Scuola.

Art. 12.

Agli allievi militi forestali spetta la paga giornaliera di L. 9,24.

Le spese di vitto, di bucato, i libri ed oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del regolamento interno.

Art. 13.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione di vestiario sono a carico dei militi.

Art. 14.

Il servizio prestato nella Milizia forestale è computato agli effetti degli obblighi militari; tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella M. N. F.

Art. 15.

Il corso avrà la durata di mesi sette a cominciare dal 1° settembre 1935-XIII. Tanto la durata del corso, quanto il suo inizio potranno essere modificati, sempre però successivamente alla suddetta data.

Art. 16.

Saranno esclusi dalla nomina ad allievo milite coloro che alla data di inizio del corso si troverranno in servizio militare e gli iscritti nelle liste della leva di mare dell'anno in corso.

Art. 17.

Per norma ai componenti il corpo, sono in ogni tempo, dovute le paghe nella stessa misura e colle stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei CC. RR.

Ai sottufficiali e militi della Milizia forestale sono in ogni tempo dovuti a seconda dei gradi, gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia e l'indennità di rafferma, nella stessa misura e colle stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei CC. RR.

Ai militi non ammogliati che non usufruiranno di alloggio demaniale è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 38,50 mensili.

Art. 18.

I sottufficiali e militi della Milizia forestale potranno contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Ministero, dopo almeno due anni di effettivo servizio nella M. N. F.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(243)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a tre posti di geofisico (gruppo A) ed a due posti di cartografo aggiunto (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 settembre 1925, n. 1717, riguardante il personale civile tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, circa i limiti di età per le ammissioni agli impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, circa le provvidenze a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento e delle loro famiglie;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, (convertito in legge 18 gennaio 1934, n. 221), contenente norme per le assunzioni delle donne;

Visto il decreto in data 10 ottobre 1934 che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno XIII;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti due concorsi per titoli e per esami per il conferimento dei posti nelle categorie del personale civile tecnico per il servizio aerologico del traffico aereo.

1° Concorso a 3 posti di geofisico (gruppo *A*, grado 9°).

2° Concorso a 2 posti di cartografo aggiunto (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi possono partecipare i giovani che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato: per gli aspiranti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 40 anni; per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati di medaglie al valore militare e coloro che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra, ad anni 43.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 il limite massimo di età di anni 35, eventualmente aumentato in conformità del precedente comma, è aumentato altresì di quattro anni.

Non è richiesto alcun limite massimo di età per coloro che siano già impiegati dello Stato; o che prestino effettivamente servizio di impiegato civile da almeno due anni, se dipendenti statali non di ruolo.

Le donne sono escluse dai concorsi predetti.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere uno dei seguenti titoli di studio:

a) per la categoria dei geofisici: laurea in fisica; o mista in fisica e matematica; o in matematica; o in ingegneria; o, infine, della Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli;

b) per la categoria dei cartografi aerologisti; licenza di Istituto medio di 2° grado, o corrispondente diploma, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, purchè tra le materie di esame sia compreso il disegno; oppure licenza di istituto industriale di 3° grado; o di Istituto nautico; o infine licenza di Istituto superiore per le industrie artistiche; o di liceo artistico; o di Accademia di Belle Arti.

Art. 4.

La domanda di ammissione, separata per ciascun concorso e redatta su carta da bollo da L. 6 dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane o all'estero il suddetto termine è aumentato di giorni trenta.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;

b) precisare la lingua estera prescelta per l'esame;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere qualsiasi residenza;

d) elencare i documenti annessi alla domanda.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o del pretore, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale). Si avverte che non è ammesso il semplice certificato penale;

4° certificato di buona condotta morale civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno; oppure in caso di più residenze entro l'anno, certificato dei podestà delle residenze stesse. La firma del podestà deve essere vidimata dal Prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo), ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso (vistato dal commissario di leva); o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune di nascita.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato (debitamente legalizzato) del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; oppure mediante uno dei certificati Mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° titolo di studio di cui all'art. 3. I diplomi dovranno essere in originale o in copia autentica notarile.

Inoltre i laureati dovranno unire un certificato con le votazioni riportate negli esami speciali, oltre a quello generale di laurea;

7° stato di famiglia debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dall'esibizione del predetto documento purchè essi dichiarino, nella domanda, tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista (su carta da bollo), dal quale risulti che il concorrente trovasi iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XIII E. F., con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera. Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice Segretari) e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data di iscrizione non esistano interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento devono esibire il certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero, compentente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari dal Partito stesso;

9° certificato medico, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato: dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori Autorità militari, se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficio sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria da cui risulti la natura ed il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15, con l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a ricoprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia fatta in data recente, con firma autenticata dal notaio;

11° tutti gli altri titoli che il candidato crederà opportuno esibire in relazione all'art. 8 del presente bando e comunque relativi alla propria capacità professionale.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 7 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda, copia dello stato matricolare; dovranno inoltre esibire il libretto ferroviario all'atto della presentazione agli esami.

I dipendenti statali non di ruolo — per ottenere l'ammissione malgrado che essi abbiano superato il limite massimo di età — dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni statali.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico, per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e i candidati ammessi riceveranno comunicazione, in tempo utile, del luogo e dell'ora stabilita per gli esami, che si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto nel presente decreto.

Essi consisteranno:

1° per il concorso a geofisico: in tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale.

Gli esami si svolgeranno secondo il programma annesso al presente bando.

La prova pratica riguarderà l'uso dei principali strumenti impiegati nelle stazioni aerologiche e di osservatori meteorologici.

I candidati inoltre dovranno dimostrare la conoscenza del disegno geometrico.

Gli esami orali consisteranno nella interrogazione sugli argomenti indicati nel programma di esami allegato al presente bando.

Saranno titoli di merito valutabili ai fini del successivo art. 9 i seguenti:

attestazione di aver superato l'esame sostenuto nella Regia Università in fisica terrestre; il servizio prestato presso osservatori meteorologici; le altre specializzazioni conseguite nelle discipline fisiche e matematiche; le pubblicazioni e gli studi di meteorologia, degni di encomio; la conoscenza di più di una lingua estera;

2° per il concorso a cartografo aggiunto: in due prove scritte, in una prova orale e in una prova grafica, secondo il programma annesso al presente bando.

Saranno titoli di merito valutabili ai fini del successivo art. 9 il possesso dei diplomi di studio superiori a quelli prescritti e la conoscenza di più di una lingua estera.

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici stabiliranno i coefficienti di merito, per la valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 8, da aggiungersi alla votazione finale riportata dai singoli candidati riusciti idonei agli esami, entro il limite massimo di cinque punti per il concorso a geofisico e due punti per il concorso a cartografo.

Art. 10.

I posti messi a concorso saranno conferiti nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni complessive riportate, e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1921, numero 1312, nei riguardi dei candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale; alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, circa l'incremento demografico; alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente riguardanti gli orfani di guerra e gli orfani di caduti per la causa nazionale; e ai Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48; e al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore dei fascisti e loro famiglie.

In caso di parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11.

Le Commissioni esaminatrici, da nominare con decreto Ministeriale, saranno così composte:

a) Per il concorso a geofisico:

il direttore generale dei Servizi del materiale e degli aeroporti oppure un ufficiale dell'Arma aronautica di grado non inferiore al 6°, presidente;

un professore universitario di fisica sperimentale o di geofisica o di fisica terrestre, membro;

il geofisico direttore oppure un funzionario della carriera dei geofisici del Ministero di grado non inferiore al 7°, membro;

un funzionario amministrativo del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro;

un ufficiale dell'Arma aeronautica Ruolo naviganti di grado non inferiore al 7°, membro.

b) Per il concorso a cartografo aggiunto di aerologia:

il direttore generale dei Servizi del materiale e degli aeroporti oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente;

due professori di Regio istituto industriale o di Scuola professionale di 3° grado, membri;

il geofisico, direttore oppure un funzionario, del Ministero di grado non inferiore al 7°, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro;

un ufficiale dell'Arma aeronautica Ruolo naviganti di grado non inferiore al 7°, membro.

Nelle Commissioni predette disimpegnerà le funzioni di segretario senza voto un funzionario della carriera Amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Le Commissioni medesime avranno facoltà di aggregarsi esperti senza voto, per l'esame delle lingue estere.

Art. 12.

I vincitori prima di conseguire la nomina dovranno fare un periodo di prova:

— i geofisici, di dodici mesi e prendere parte come osservatori almeno a dieci ore di volo;

— i cartografi aggiunti, di sei mesi.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 704 per i geofisici e L. 616 per i cartografi aggiunti con la riduzione del 6 per cento giusta R. decreto-legge 14 aprile 1934-XIII, n. 561, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo inerente al detto grado iniziale.

Trascorso il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione, su relazione della Direzione generale dei servizi del materiale e degli aeroporti, proporrà la nomina definitiva di ciascun candidato.

Coloro che non fossero ritenuti meritevoli della nomina a ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VALLE.

ESAME DI CONCORSO

per geofisico in prova della carriera dei geofisici (Grado 9°).

PROVE SCRITTE.

Fisica generale con particolare riguardo alla fisica terrestre in genere ed alla meteorologia in ispecie.

Matematica - geometria analitica e analisi algebrica infinitesimale.

Dettatura e traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese senza l'uso del vocabolario, a scelta del candidato.

PROVE ORALI.

Discussione: sulle discipline fisiche e matematiche che formano oggetto delle due prove scritte, sull'elettricità atmosferica e sul magnetismo terrestre in particolare;

Meteorologia e Aerologia - Relazioni teoriche tra temperatura, pressione; volume in massa di aria - Gradiente verticale di temperatura nell'atmosfera - Troposfera - Stratosfera - Costituzioni dell'atmosfera terrestre - Atmosfera « Standard » - Metodi e risultati delle ricerche Aerologiche - Radiazione solare - Metodi e strumenti utilizzati nelle ricerche - Circolazione atmosferica - Venti - La pressione atmosferica - Gradiente barometrico - Cicloni e anticicloni - Livellazioni barometriche - Il vapore acqueo nell'atmosfera - Sua funzione e misura - Nebbia - Nubi - Pioggia - Temporali.

Elettricità atmosferica - Metodi ed istrumenti di misura - La previsione del tempo a corta e lunga scadenza - Organizzazione dei servizi ufficiali - Regole e metodi diversi - Il servizio aero-meteologico lungo le rotte aeree.

Magnetismo terrestre - Declinazione ed inclinazione magnetica - Istrumenti e metodi di misura.

Elementi di statistica e diritto corporativo.

PROVA PRATICA.

Esercitazione di Gabinetto relativamente all'impiego degli istrumenti di meteorologia e aerologia - Esame ed interpretazione dei diagrammi degli apparecchi registratori.

ESAME DI CONCORSO
per cartografo aggiunto in prova nella carriera dei cartografi.

PROVE SCRITTE.

Matematica - Soluzione di un problema sulla base dei programmi dell'Istituto tecnico per geometri nel nuovo ordinamento (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491).

Traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese senza l'uso del vocabolario, a scelta del candidato.

PROVA ORALE.

Discussione di matematica sul programma della prova scritta - Elementi di statistica e di diritto corporativo.

PROVA GRAFICA.

Esecuzione di un disegno entro i limiti dei programmi suindicati.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(244)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 25 posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, circa i limiti di età per l'ammissione agli impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il decreto in data 10 ottobre 1934-XII, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami, a 25 posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo del Ministero dell'aeronautica (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Al predetto concorso possono partecipare i giovani che — alla data del presente decreto — abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 34 (compreso l'aumento di cui all'art. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 227) e siano in possesso di laurea in giurisprudenza, o in scienze giuridiche, politiche, economiche, commerciali, sociali.

Le donne sono escluse dal concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, di cui all'articolo precedente, è elevato ad anni 39 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate all'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284; ad anni 43 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la Causa nazionale, i decorati di medaglie al valore militare e coloro che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è altresì concesso, sul limite massimo di età di anni 34, eventualmente aumentato in conformità del precedente comma, una ulteriore proroga di durata pari al tempo di iscrizione antecedente al 28 ottobre 1922.

Non è richiesto alcun limite massimo di età per coloro che siano già impiegati dello Stato, o che prestino effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni, se dipendenti statali non di ruolo.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale dei personali civili e degli affari generali — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane o all'estero il suddetto termine è aumentato di giorni trenta.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;

b) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

c) elencare i documenti annessi alla domanda;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale). Si avverte che non è ammesso il semplice certificato penale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno; oppure in caso di più residenze entro l'anno, certificato dei podestà delle residenze stesse. La firma del podestà deve essere vidimata dal Prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso (vistato dal commissario di leva); o infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune di nascita.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la Causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la Causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato (debitamente legalizzato) del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio;

7° stato di famiglia debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dall'esibizione del predetto documento, purchè nella domanda dichiarino tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista su carta da bollo, dal quale risulti che il concorrente è iscritto al P. N. F. per l'anno XIII, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito nazionale fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari), ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data di iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti al Gruppo universitario fascista ed ai Fasci giovanili di combattimento dovranno esibire il relativo certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di iscrizione ai Fasci all'Estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal Segretario federale all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

9° certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato: dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori Autorità militari, se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria da cui risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a ricoprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 7 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare e dovranno esibire il libretto ferroviario all'atto della presentazione agli esami.

I dipendenti statali non di ruolo — per ottenere l'ammissione malgrado che essi abbiano superato il limite massimo di età — dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate da tutti i documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni statali.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico, per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e i candidati ammessi riceveranno comunicazione in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami, che si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto nel presente decreto.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

2° in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex combattenti e ai fascisti);

3° per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 5°, membro;

due professori di Università o di Istituto superiore di istruzione, membri;

un funzionario amministrativo del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 13.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 14.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto, dalla data di assunzione, in servizio, un assegno mensile di L. 704 lorde con la riduzione del 6 per cento, giusta il R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VALLE.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO A POSTI DI VICE SEGRETARIO.

PROVE SCRITTE.

I. — Diritto civile e commerciale.
II. — Diritto costituzionale e amministrativo.
III. — Scienza delle finanze ed economia politica.

PROVE ORALI.

Materie delle prove scritte.
Diritto sindacale e corporativo.
Istituzioni di diritto internazionale.
Legislazione aeronautica.
Elementi di statistica.
Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti tre: francese, tedesco, inglese.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(245)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 100 posti di vice segretario in prova nel Ministero e nelle Intendenze di finanza.

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato in regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria, e visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, col quale vennero approvate modificazioni al regolameno medesimo;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, col quale è stata stabilita la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934, col quale fu indetto un concorso per esame a 100 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo *A*);

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 31 gennaio 1934-XII;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 100 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza, indetto con deceto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	VOTAZIONE		TOTALE
		Media prove scritte	Prova orale	
1	Lupetti Raffaele	9.13	9	18.13
2	Gambelli Enrico	8.26	9	17.26
3	Di Stefano Silvio	7.60	9.60	17.20
4	Contore Pasquale	8.20	8.95	17.15
5	Forte Mario	8.46	8.20	16.66
6	De Luca Antonio	8.20	8.40	16.60
7	Greco Sergio	8.33	8.20	16.53
8	Cannizzo Giuseppe	8.06	8.40	16.46
9	Curione Pietro	7.60	8.80	16.40
10	Cortesani Guido	8.40	7.95	16.35
11	Campbell Eugenio	8.13	8.20	16.33
12	Tiberii Tiberio	8.66	7.65	16.31
13	Grossetti Carlo	7.66	8.60	16.26
14	Strippoli Antonio	8.66	7.55	16.21
15	Megha Cesare	8.20	8	16.20
16	Randone Vincenzo	7.86	8	15.86
17	Sozzillo Sosio	8.40	7.45	15.85
18	Giuffrida Francesco	8.20	7.60	15.80
19	Alì Carlo	7.73	8.05	15.78
20	De Maglie Angelo	8.53	7.20	15.73
21	Mannato Alberto	7.93	7.75	15.68
22	Di Oreste Luigi	7.86	7.80	15.66
23	Degli Uberti Uberto	7.73	7.90	15.63
24	Pinna Carlo	7.60	8	15.60
25	De Cicco Francesco	8	7.58	15.58
26	Maresca Alberto	8.40	7.15	15.55
27	Sapori Azelio	8.33	7.20	15.53
28	Lodato Giuseppe	7.73	7.79	15.52
29	Giani Luigi	7.13	8.38	15.51
30	Furia Mario	7.53	7.95	15.48
31	Abbate Michele	7.53	7.90	15.43
32	Salvatore Vincenzo, iscritto P.N.F. ante Marcia su Roma	7.80	7.60	15.40
33	Prudenza Luigi	8	7.40	15.40
34	Di Salvo Giuseppe	7.80	7.55	15.35
35	Guacci Angelo	7.73	7.60	15.33
36	Talpo Lino	7.33	7.99	15.32
37	Torre Giuseppe	8.33	6.95	15.28
38	Santoro Filomeno	7.26	8	15.26
39	Vestri Aldo	8.86	6.38	15.24
40	Lanza Giorgio	7.46	7.75	15.21
41	Martinelli Ludovico	7.60	7.60	15.20
42	Ugo Giovanni	7.60	7.58	15.18
43	Roggero Francesco	8	7.15	15.15
44	Poli Elio	7.53	7.60	15.13
45	Marchiani Mario	7.53	7.58	15.11
46	Sorrentino Raffaele	7.33	7.77	15.10
47	Marzullo Donato	7.53	7.55	15.03
48	Turi Carlo	7.66	7.40	15.06
49	Pisano Vittorio	7.46	7.58	15.04
50	Catalano Arnaldo	7.66	7.35	15.01
51	Potenza Antonio	7.40	7.60	15
52	Corrias Efisio	7.60	7.35	14.95
53	Masucci Attilio	7.33	7.60	14.93
54	Macaluso Giov. Battista	7.33	7.55	14.88
55	Motti Francesco	7.66	7.20	14.86
56	Scavizzi Giacomo	7.66	7.19	14.85
57	Casarelli Luigi	7.26	7.58	14.84
58	Chiancone Pietro	7.26	7.57	14.83
59	Spalletta Ettore	7.06	7.75	14.81
60	Moscardi Pier Giovanni, iscritto P.N.F. ante Marcia su Roma	7.40	7.40	14.80
61	La Ferla Sebastiano	7.40	7.40	14.80
62	Sfrecola Italo	7.40	7.35	14.75
63	Iannone Raffaele	7.93	6.80	14.73
64	Macrini Massimo	7.13	7.59	14.72
65	Garosi Costantino	7.73	6.98	14.71
66	Sciacca Vinicio	7.33	7.37	14.70
67	Guglieri Cesare	7.73	6.95	14.68
68	Rame Salvatore	7.26	7.40	14.66
69	Montagnino Francesco	7.86	6.79	14.65
70	Caccavelli Mario	7.26	7.38	14.64
71	Bennati Antonio	7.66	6.95	14.61
72	Tantalo Ferdinando	7.60	7	14.60
73	Pirisinu Romolo	7.53	7	14.53
74	Frejaville Mario	7.26	7.20	14.46
75	Messori Lelio	7.66	6.75	14.41
76	Fontana Rosario	7.20	7.20	14.40
77	Pincione Vito	7.40	6.95	14.35
78	Gabbi Ezio	7.33	7	14.33
79	Rotondi Aster	7.33	6.99	14.32
80	Befani Giuseppe	7.33	6.95	14.28
81	Gentili Pio	7.06	7.20	14.26
82	Calabri Carlo	7.06	7.19	14.25
83	Fiore Filippo	7.46	6.75	14.21
84	Fontana Vittorio	7.20	7	14.20
85	Muscianisi Vittorio	8.06	6	14.06
86	Mallo Vito	7.20	6.80	14
87	Rubini Giuseppe	7.53	6.40	13.93
88	Di Gennaro Mario di Roberto	7.26	6.65	13.91
89	Talevi Americo	7.26	6.60	13.86
90	Silvestri Mario	7.46	6.35	13.81
91	Pietrantonio Mario, nato il 19-11-1905	7.60	6.20	13.80
92	Corbino Carmelo, nato il 7-3-1908	7.80	6	13.80
93	Visco Mario, nato il 5-3-1912	7.20	6.60	13.80
94	Ragucci Guido	7.13	6.65	13.78
95	De Feo Paolo	7.33	6.40	13.73
96	Romani Romano, ex combattente	7.26	6.40	13.66
97	Imbruglia Salvatore	7.06	6.60	13.66
98	Correnti Gabriele	7.06	6.59	13.65
99	Barbera Giovanni	7.06	6.55	13.61
100	Lo Nardo Girolamo	7.60	6	13.60
101	Parente Mario	7	6.55	13.55
102	Mannino Fernando	7.06	6.45	13.51
103	Azzarone Francesco Saverio	7.46	6	13.46
104	Cossellu Eugenio	7.40	6.05	13.45
105	Mercurio Benedetto	7.40	6.03	13.43
106	Raco Giuseppe	7.40	6	13.40
107	Amadori Fernando	7.33	6	13.33

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione		Totale
		Media prove scritte	Prova orale	
108	Cataldi Luciano	7.06	6.25	13.31
109	Sforza Michele	7.26	6	13 26
110	Martinelli Mario	7.20	6	13.20
111	Piccione Letterio	7.13	6.05	13.18
112	Manieri Gigi Salvatore	7.13	6	13.13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto dell'ordine sottoindicato:

1. Lupetti Raffaele
2. Gambelli Enrico
3. Di Stefano Silvio
4. Centore Pasquale
5. Forte Mario
6. De Luca Antonio
7. Greco Sergio
8. Cannizzo Giuseppe
9. Curione Pietro
10. Cortesani Guido
11. Campbell Eugenio
12. Tiberii Tiberio
13. Grossetti Carlo
14. Strippoli Antonio
15. Megha Cesare
16. Randone Vincenzo
17. Mazzillo Sosio
18. Giuffrida Francesco
19. Ali Carlo
20. De Maglie Angelo
21. Mannato Alberto
22. Di Oreste Luigi
23. Degli Uberti Uberto
24. Pinna Carlo
25. De Cicco Francesco
26. Maresca Alberto
27. Sapori Azelio
28. Lodato Giuseppe
29. Giani Luigi
30. Furia Mario
31. Abbate Michele
32. Salvatore Vincenzo
33. Prudenza Luigi
34. Di Salvo Giuseppe
35. Guacci Angelo
36. Talpo Lino
37. Torre Giuseppe
38. Santoro Filomeno
39. Vestri Aldo
40. Lanza Giorgio
41. Martinelli Ludovico
42. Ugo Giovanni
43. Roggero Francesco
44. Poli Elio
45. Marchiani Mario
46. Sorrentino Raffaele
47. Marzullo Donato
48. Turi Carlo
49. Pisano Vittorio
50. Catalano Arnaldo
51. Potenza Antonio
52. Corrias Efisio
53. Masucci Attilio
54. Macaluso Giov. Batiista
55. Motti Francesco
56. Scavizzi Giacomo
57. Casaroli Luigi
58. Chiancone Pietro
59. Spalletta Ettore
60. Moscardi Pier Giovanni
61. La Ferla Sebastiano
62. Sfrecola Italo
63. Iannone Raffaele
64. Macrini Massimo
65. Garosi Costantino
66. Sciacca Vinicio
67. Guglieri Cesare
68. Rame Salvatore
69. Montagnino Francesco
70. Caccavelli Mario
71. Bennati Antonio
72. Tantalo Ferdinando
73. Pirisinu Romolo
74. Frejaville Mario
75. Messori Delio
76. Fontana Rosario
77. Pincione Vito
78. Gabbi Ezio
79. Rotondi Aster
80. Befani Giuseppe
81. Gentili Pio
82. Calabri Carlo
83. Fiore Filippo
84. Fontana Vittorio
85. Muscianisi Vittorio
86. Mallo Vito
87. Rubini Giuseppe
88. Di Gennaro Mario di Rober.
89. Talevi Amerigo
90. Silvestri Mario
91. Pietrantonio Mario
92. Corbino Carmelo
93. Visco Mario
94. Ragucci Guido
95. De Feo Paolo
96. Romani Romano
97. Imbruglia Salvatore
98. Correnti Gabriele
99. Barbera Giovanni
100. Lo Nardo Girolamo.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Parente Mario
2. Mannino Fernando
3. Azzarone Francesco Saverio
4. Cossella Eugenio
5. Mercurio Benedetto
6. Raco Giuseppe
7. Amadori Fernando
8. Cataldi Luciano
9. Sforza Michele
10. Martinelli Mario
11. Piccione Letterio
12. Manieri Gigi Salvatore

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(251)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 9 posti di vice ragioniere (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, circa i limiti di età per l'ammissione agli impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il decreto in data 10 ottobre 1934-XII che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a nove posti di vice ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Al predetto concorso possono partecipare i giovani che — alla data del presente decreto — abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 34 (compreso l'aumento di cui all'articolo 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 227) e siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di istituto tecnico commerciale - diploma di abilitazione tecnica (commercio o ragioneria) rilasciato da un Regio istituto tecnico; o di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale, o di istituto tecnico (sezione ragioneria), conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico.

Le donne sono escluse dal concorso, fatta eccezione per le vedove, nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto per incidente di volo.

Art. 3

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente, è elevato ad anni 39 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate nell'articolo 15 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284; ad anni 43 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati di medaglie al valore militare e coloro che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, è altresì concesso, sul limite massimo di età di anni 34, eventualmente aumentato in conformità del precedente comma, una ulteriore proroga di durata pari al tempo di iscrizione antecedente al 28 ottobre 1922.

Si prescinde infine dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati dello Stato, o che prestino effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni, se dipendenti statali non di ruolo.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personali civili e degli affari generali - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane o all'estero il suddetto termine è aumentato di giorni trenta.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;

b) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

c) elencare i documenti annessi alla domanda;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale). Si avverte che non è ammesso il semplice certificato penale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno; oppure in caso di più residenze entro l'anno, certificato dei podestà delle residenze stesse. La firma del podestà deve essere vidimata dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso (vistato dal commissario di leva); o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune di nascita.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato (debitamente legalizzato) del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Le vedove, le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica, deceduto per incidente di volo dovranno accennare nella domanda a tale circostanza, precisando la data del decesso e il grado rivestito dal defunto, nonchè esibire un certificato del podestà (debitamente legalizzato), attestante il grado di parentela col defunto, e, nei riguardi delle sorelle nubili, tale qualità.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; oppure mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° diploma originale del titolo di studio o copia del diploma stesso autenticata da notaio;

7° stato di famiglia, debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dalla esibizione del predetto documento, purchè dichiarino nella domanda tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista (su carta da bollo), dal quale risulti che il concorrente è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XIII E. F., con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal Segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice-Segretari), ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data di iscrizione non esistano interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti ai Gruppi universitari, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili dovranno esibire il relativo certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal Segretario federale all'estero competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

9° certificato medico, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria da cui risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'articolo 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a ricoprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia di data recente con firma autenticata da notaio.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 7 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare e dovranno esibire il libretto ferroviario all'atto della presentazione agli esami.

I dipendenti statali non di ruolo — per ottenere l'ammissione malgrado che essi abbiano superato il limite massimo di età — dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, della Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni statali.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico, per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e i candidati ammessi riceveranno comunicazione in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami, che si svolgeranno con le modalità di cui al Capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto nel presente decreto.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

2° in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; oppure siano orfani di guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex combattenti e ai fascisti);

3° per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro;

un funzionario della carriera di concetto delle Ragionerie centrali di grado non inferiore al 6°, membro;

un professore di materie economiche e giuridiche di Regio Istituto medio di istruzione, membro;

un funzionario di ruolo di ragioneria dell'Amministrazione aeronautica di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 13.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile di L. 616 lorde, con la riduzione del 6 per cento, giusta R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado fosse ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo inerente al detto grado iniziale.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VALLE.

ESAMI DI CONCORSO PER VICE RAGIONIERE IN PROVA.

PROVE SCRITTE.

1. Economia politica e scienza delle Finanze.
2. Ragioneria generale ed applicata.
3. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI.

1. Materie delle prove scritte.
2. Elementi di diritto civile, commerciale, costituzionale, corporativo e di statistica.
3. Lingua estera a scelta del candidato, tra francese, inglese e tedesco.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(246)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 23 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale civile (gruppo C).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto legge 23 marzo 1933, n. 227, circa i limiti di età per l'ammissione agli impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il decreto in data 10 ottobre 1934-XII che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, a 23 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale civile del Ministero dell'aeronautica (gruppo *C*, grado 13°).

Art. 2.

Al predetto concorso possono partecipare i giovani che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 34 (compreso l'aumento di cui all'articolo 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 227) e siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di licenza complementare, o ginnasiale; o del corso inferiore degli istituti tecnici; o del corso inferiore degli istituti magistrali; o delle scuole secondarie di avviamento al lavoro; o licenza tecnica secondo il vecchio e il nuovo ordinamento.

Le donne sono escluse dal concorso, fatta eccezione per le vedove, nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto per incidente di volo.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente, è elevato ad anni 39 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate nell'articolo 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284; ad anni 43 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati di medaglie al valore militare e coloro che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione dal 28 ottobre 1922, è altresì concesso, sul limite massimo di età di anni 34, eventualmente aumentato in conformità del precedente comma, una ulteriore proroga di durata pari al tempo d'iscrizione antecedente al 28 ottobre 1922.

Non è richiesto alcun limite massimo di età per coloro che siano già impiegati dello Stato, o che prestino effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni, se dipendenti statali non di ruolo.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 6 e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane o all'estero il suddetto termine è aumentato di giorni trenta.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;

b) elencare i documenti annessi alla domanda;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale). Si avverte che non è ammesso il semplice certificato penale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno ed in caso di più residenze entro l'anno, certificato dei podestà delle residenze stesse. La firma del podestà dev'essere vidimata dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso (vistato dal commissario di leva); o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune di nascita.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato (debitamente legalizzato) del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Le vedove, le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto in incidente di volo, dovranno accennare nella domanda a tale circostanza, precisando la data del decesso e il grado rivestito dal defunto, nonchè esibire un certificato del podestà, debitamente legalizzato, attestante il grado di parentela col defunto e, nei riguardi delle sorelle nubili, tale qualità.

I mutilati o gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° diploma originale del titolo di studio o copia del diploma stesso autenticata da notaio. I certificati del corso inferiore degli istituti tecnici e del corso inferiore degli istituti magistrali dovranno essere vistati dal Provveditore agli Studi;

7° stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità municipale, debitamente legalizzato. I celibi sono dispensati dalla esibizione del predetto documento, purchè dichiarino nella domanda tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo, dal quale risulti che il concorrente è iscritto al P.N.F. per l'anno XIII-E.F., con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del P.N.F. (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai vice segretari), ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data di iscrizione non esistano interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili dovranno esibire il relativo certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito nazionale fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito nazionale fascista o da uno dei vice segretari del Partito stesso;

9° certificato medico, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato: dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o mutilati per la causa nazionale produrranno invece un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria da cui risulti la natura ed il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a ricoprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia di data recente con firma autenticata da notaio. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 7 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare, e dovranno esibire il libretto ferroviario all'atto della presentazione agli esami.

I dipendenti statali non di ruolo — per ottenere l'ammissione malgrado che essi abbiano superato il limite massimo di età — dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'articolo 4 corredate da tutti i documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni statali.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico, per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma ed i candidati ammessi riceveranno comunicazione in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami, che si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto nel presente decreto.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179.

Art 10.

I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei

posti del ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

2° in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex combattenti e ai fascisti);

3° per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà composta:

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, presidente;

un professore di Regia scuola media di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 13.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio, un assegno mensile di L. 425 lorde, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente — in dipendenza del cumulo con altre competenze — alla riduzione stabilita col R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VALLE.

ESAME DEL CONCORSO PER ALUNNO D'ORDINE IN PROVA.

PROVE SCRITTE.

1. — Componimento italiano (da servire anche come prova di calligrafia).
2. — Problema di aritmetica (nozioni generali).
3. — Prova di dattilografia.

PROVE ORALI.

1. — Nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.
2. — Nozioni sulla storia d'Italia dal 1815 in poi.
3. — Nozioni di geografia in generale e dell'Italia in particolare.
4. — Nozioni elementari di statistica.
5. — Aritmetica.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(247)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esame a quattro posti di applicato in prova (gruppo C - grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047 e i Regi decreti-legge del 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 8 giugno 1933, n. 742, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1390, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personale civile dell'Amministrazione della Marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, che autorizza, fra l'altro, l'espletamento di un concorso per quattro posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine della Direzione generale della Marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) in prova nel ruolo d'ordine del personale della Direzione generale della Marina mercantile.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 29.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 34 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare, ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

A coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, e senza interruzione, è concessa una proroga di durata pari al periodo di inscrizione, anteriore alla Marcia su Roma. E ciò a norma della disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI; tale proroga è data in aggiunta a quella eventualmente spettante ai candidati a termini del secondo comma del presente articolo.

Al concorso predetto possono partecipare anche le donne alle quali non potrà conferirsi un numero di posti superiore al quarto di quelli messi a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte di proprio pugno dall'aspirante, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della Marina mercantile - Divisione personale e Servizi vari) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda il loro preciso recapito.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammisisone al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

2° originale o copia autentica del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate.

Sono pure validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole o di istituti commerciali conseguita ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici o di ammissione a scuola media superiore o di licenza di scuola professionale di 2° grado o di ammissione ad istituto professionale di 3° grado;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, debitamente legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

6° certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, ai Fasci femminili, o ai Fasci giovanili, o ai Gruppi universitari fascisti. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno della inscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, la attestazione che l'inscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, oppure dai Vice Segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'Estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che, l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o della causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare: ovvero certificato di inscrizione nelle liste di leva per coloro che, eventualmente non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare o il foglio matricolare degli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra, nonchè corredato dalla dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del *Giornale militare* dell'anno 1922.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od altro analogo documento che attesti il godimento della pensione stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, nonchè le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi alla autoità competente, debitamente legalizzato;

9° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10° fotografia di data recente (formato visita) con la firma dell'aspirante autenticata dal podestà o dal notaio. La firma del notaio o del podestà deve essere debitamente legalizzata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati, i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. In tale caso, però, l'aspirante dovrà produrre una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipende.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e lo stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande, che entro il termine come sopra fissato, non saranno pervenute al Ministero (Direzione generale della Marina mercantile - Divisione personale e Servizi vari) corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un direttore capo divisione, presidente;

due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, membri;

un funzionario di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario senza voto.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata con due professori rispettivamente per gli esami facoltativi di lingua estera e di stenografia.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della Marina mercantile, od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingue estere e di stenografia verrà assegnato un coefficiente che sarà aggiunto alla media riportata negli esami delle altre materie scritte, sempre che la prova stessa abbia ottenuto una votazione media di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media delle votazioni riportate nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero (Marina mercantile).

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di applicato.

Coloro che allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 10.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposto, ai sensi del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde, da ridursi del 12 per cento a termine del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e, in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari.

Art. 11.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

Prove scritte:

1. - Componimento di lingua italiana (su facile tema che valga, però, a rassicurare della conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi).

Durata dell'esame sei ore.

2. - Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Durata dell'esame ore sei.

3. - Saggio di calligrafia (compilazione di un prospetto statistico, ore cinque).

Scrittura a macchina sotto dettatura (minuti cinque), copiatura (minuti dieci).

4. - Prova facoltativa di lingue estere.

Traduzione della lingua estera in italiano da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata dell'esame ore quattro.

I candidati che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

5. - Prova facoltativa di stenografia.

Il candidato deve dar prova di saper stenografare alla velocità minima di parole 80 al minuto primo e leggere correntemente lo stenoscritto.

Durata dell'esame minuti quindici.

Prova orale: durata della prova mezz'ora per ciascun candidato.

1. - Elementi di aritmetica, geometria e statistica.
2. - Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
3. - Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.
4. - Nozioni generali sull'ordinamento del Regno: potere legislativo e potere esecutivo; il Re, il Capo del Governo, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche; diritti e doveri dell'impiegato.

Cenni particolari sull'ordinamento amministrativo del Ministero delle comunicazioni, con speciale riferimento all'Amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile.

5. - Carta del lavoro.
6. - Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

Esame facoltativo:

Lettura e traduzione in italiano di un brano delle lingue straniere indicate per gli esami scritti.

Il Ministro: PUPPINI.

(167)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.